

ALLEGATO E

**SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA FACOLTÀ DI
PRATICARE PESCA SPORTIVA NELL’INVASO _____**

SCHEMA CONVENZIONE

**CONVEZIONE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ
DI PESCA SPORTIVA**

TRA

L’Agenzia Forestale Regionale (di seguito “AFoR”, “Ente” o “Agenzia”) con sede in via Pietro Tuzi 7, Perugia, P.IVA 03304640547 C.F. 94143220542 qui rappresentata da _____ nato/a a _____ il _____ domiciliato per la carica presso la suddetta Agenzia, il quale interviene al presente atto in qualità di Dirigente del Servizio Direzione _____

E

L’Associazione _____ (di seguito anche “Concessionario” “Associazione.”) _____

Premesso che:

- la Regione Umbria, con Delibera di Giunta n. 113 del 14/02/2001 ha trasferimento la gestione degli impianti irrigui di proprietà regionale, ricadenti nel comprensorio Alto Tevere alla Comunità Montana Alto Tevere Umbro ora Alta Umbria;
- Costituiscono parte integrante degli impianti di cui sopra alcuni invasi, tra i quali:
 - LAGO FUSCAGNA in Comune di Città di Castello Foglio 70 part. 100 108 198 200 204;
 - LAGO S. LEO BASTIA in comune di Città di Castello loc. S.Leo Bastia Foglio 334 part. 159 764 766 Foglio 336 part. part. 17 581 574 578 573 583 584 586;
 - LAGO VITELLESCA in Comune di Città di Castello, Foglio 110 part. 741;
 - LAGO CAMPOSI in comune di Lisciano Niccone loc. Camposi Foglio 3 part. 22 28 163 502 510 511 514 515 522 517 523 525 520;
- Con L.R. n. 18 del 21 dicembre 2011 è stata istituita l’Agenzia Forestale Regionale che assolve oggi alle funzioni delle Comunità Montane in liquidazione, svolgendo i

compiti di cui all'art. 19 della citata L.R.;

- Con D.G.R. 622/2019 è stato ultimato il percorso di trasferimento delle funzioni di cui all'allegato B alla L.R. 10/2015, affidando ad AFoR, tra le altre, la gestione dell'attività connesse a irrigazione e bonifica;
- Con determinazione dirigenziale n del è stato bandito un avviso pubblico per individuare dei soggetti cui concedere la gestione dell'attività di pesca sportiva negli invasi menzionati;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. del sono stati dichiarati concessionari i soggetti di seguito elencati:
- All'esito della menzionata procedura è risultata affidataria della concessione *de quo* per l'invaso _____
l'Associazione _____

Tutto ciò premesso e considerato le parti stipulano quanto segue,

Art. 1 - Oggetto della convenzione

L'AFoR concede all'Associazione la gestione dell'attività di pesca sportiva nelle acque dell'invaso di proprietà della Regione Umbria situato nel comune di Città di Castello, in località _____

Considerata la principale destinazione dell'invaso, l'esercizio dell'attività di pesca sportiva è subordinata alle esigenze irrigue. Pertanto la regolazione delle immissioni di acqua negli invasi, dei deflussi dai medesimi, del loro livello, ecc. è competenza esclusiva di AFoR.

Questo Ente non assume nessun obbligo in relazione alle attività connesse alla pratica della pesca sportiva né fornisce alcuna garanzia in merito alla possibilità di espletamento di detta attività che si ribadisce essere subordinata alle esigenze di irrigazione.

La pesca non sarà esercitata nel periodo che va dal 15 Giugno al 30 Settembre (periodo in cui il livello di riempimento degli invasi può avere significative variazioni fino anche allo svuotamento, per le necessità irrigue).

Art. 2 – Obblighi del Concessionario

Il concessionario si impegna a svolgere tutti i lavori di manutenzione ordinaria.

In particolare il concessionario è tenuto:

1. a garantire la pulizia e la manutenzione ordinaria degli argini che devono essere mantenuti liberi da vegetazione. L'attività di pesca sportiva deve essere esercitata dagli sportivi posizionandosi esclusivamente sulla sommità arginale di contenimento con divieto esplicito di sostare sulla scarpata interna dei rilevati di coronamento al fine di evitare



- fenomeni erosivi delle sponde accertati in sede di sopralluogo preliminare in data_____;
2. a disciplinare l'attività di pesca sportiva mediante apposito regolamento da condividere con l'A.Fo.R. Il regolamento dovrà essere affisso in modo continuativo in luogo accessibile a tutti;
 3. al rispetto della normativa vigente circa la tutela, protezione e assistenza degli addetti incaricati a effettuare il servizio oggetto della gestione;
 4. al rispetto di tutte le normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza degli invasi acquiferi e a gestire l'attività di pesca sportiva sorvegliando sulla perfetta funzionalità e sicurezza degli impianti;
 5. al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in relazione alla propria organizzazione;
 6. a essere in possesso di un contratto di assicurazione di responsabilità civile per danni verso terzi, ai sensi dell'art. 14 dell'avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale n. del ;
 7. a porre in essere gli idonei accorgimenti volti alla custodia e salvaguardia degli impianti di pompaggio e presa d'acqua, garantendo nello specifico che agli sportivi sia impedito di avvicinarsi a meno di 30 Mt. di distanza dalla cabina di pompaggio e dall'opera di presa. Inoltre deve essere garantito che l'ingresso alla zona medesima sia indipendente da quello riservato all'Ente e comunque direttamente collegato alla via pubblica;
 8. al rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sviluppo del patrimonio ittico regionale e di disciplina della pesca sportiva;
 9. all'attivazione, a proprie cure e spese, di un punto di medicazione e primo soccorso presso il lago, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti; (valutare se inserire anche l'obbligo del possesso di un defibrillatore e di personale formato per l'uso)
 10. a garantire sempre e comunque la sicurezza dei terzi che a qualsiasi titolo dovessero trovarsi presso i luoghi in cui lo stesso esercita la propria attività, sia durante il normale espletamento delle attività sportive, sia durante situazioni di emergenza;
 11. a vigilare sul divieto assoluto di balneazione e di uso di barche o altro galleggiante all'interno dell'invaso di cui al successivo art. 8;
 12. a garantire che l'accesso alle zone di pesca sportiva sia consentito solo ai membri dell'associazione;
 13. all'osservanza scrupolosa della normativa in materia di contrasto al COVID-19 o, in ogni altro eventuale stato emergenziale;
 14. ad assicurare il rispetto del divieto di presenza di animali all'interno della recinzione;
 15. a mettere a disposizione l'invaso per lo svolgimento di manifestazioni a scopo benefico, su richiesta dell'Agenzia da inoltrare 15 giorni prima dell'evento, per un numero massimo di 10 giornate.
 16. a rilevare comunque indenne questa AFOR da eventuali morie di fauna ittica immessa per l'attività di pesca sportiva dal concessionario sugli invasi, per qualsivoglia motivo dovesse avvenire, anche per mancanza di acqua sugli invasi dovuta all'uso irriguo durante la stagione estiva;
 17. a recuperare, entro 3 giorni, a propria cura e spese la fauna ittica immessa dal concessionario sugli invasi su semplice richiesta dell'AFOR;

18. a segnalare ad AFoR qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza. L'Ente si riserva di verificare in qualsiasi momento il rispetto di tali obblighi (di tali verifiche è redatto apposito verbale).

Art. 3 - Obblighi dell'Agenzia Forestale Regionale

L'AFoR ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione straordinaria, nello specifico quelle relative a:

- Manutenzioni straordinarie degli impianti di sollevamento e degli edifici in genere.

Art. 4 Consegna dei luoghi e delle attrezzature

Prima dell'inizio della concessione di servizio, il personale incaricato dall'AFoR e i responsabili del concessionario procederanno in contraddittorio ad una ricognizione dello stato dei luoghi, degli impianti, delle attrezzature dell'invaso oggetto di concessione per constatarne lo stato di conservazione e di manutenzione. Di ciò dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti per accettazione.

Art. 5 - Durata della concessione

La presente concessione ha durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto.

Trascorso il termine di cui al comma 1 la concessione si intenderà risolta di diritto senza bisogno di disdetta o diffida.

La concessione potrà essere rinnovata a condizione che il gestore abbia nel corso della concessione adempiuto a tutte le obbligazioni contrattuali qui previste e senza che vi sia stata alcuna formale contestazione motivata da parte dell'Ente. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire entro i 6 mesi precedenti dalla scadenza e il rinnovo non potrà avere una durata superiore a 6 mesi.

Al termine della concessione l'associazione è tenuta alla riconsegna del bene che avverrà mediante riconsegna delle chiavi e all'esito di apposito sopralluogo da parte di AFoR per la valutazione dello stato dei luoghi, di detto sopralluogo è redatto apposito verbale.

Art. 6 - Canone annuo

L'Associazione si impegna a corrispondere ad AFoR la somma di €. _____ a titolo di canone annuo per come specificato in sede di offerta economica.

Il canone dovrà essere pagato in due rate semestrali con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno.

L'eventuale ritardo nel pagamento del canone oltre il termine concordato, darà luogo, decorsi 15 giorni, all'attuazione delle procedura di recupero del credito, secondo le normative vigenti.

Art. 7 - Sospensione dell'attività di pesca sportiva

In caso di mancato ottemperamento agli obblighi previsti dall'art. 2 del presente contratto l'AFoR si riserva il diritto di sospendere l'esercizio dell'attività di pesca sportiva. Inoltre in considerazione della finalità cui gli invasi oggetto *de quo* sono destinati, l'Ente si riserva il diritto di impedire l'accesso agli utenti in parte degli argini e anche di sospendere il completo esercizio della pesca senza preavviso e senza che ciò comporti in capo al concessionario il diritto ad alcun indennizzo.

Art. 8 - Divieto di balneazione

In nessun caso è concessa la balneazione nell'invaso, così come non è permesso l'uso di barche, natanti o altro galleggiante.

Art. 9 - Presenza di animali

È fatto espresso divieto di introdurre animali all'interno della recinzione dell'invaso. Inoltre il concessionario deve adoperarsi attivamente per evitare l'accesso ad animali selvatici all'interno delle recinzioni degli invasi.

Art. 10 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario solleva l'AFoR da qualsiasi responsabilità per danni comunque derivanti dall'uso degli invasi e quindi non solo per l'esercizio della pesca sportiva.

La società si impegna ad assumersi ogni responsabilità derivante dall'utilizzo dell'impianto sia per ciò che attiene all'attività di pesca sportiva che per le attività correlate. Qualsiasi danno alle strutture e alle attrezzature irrigue, a terzi o anche ai propri associati è a totale carico dell'associazione affidataria che si impegna sia a risarcire AFoR che ad assicurare altresì ogni necessaria forma di sorveglianza e controllo in merito.

Restano a carico dell'affidatario l'osservanza di ogni obbligo e/o adempimento amministrativo connesso all'esercizio dell'attività di pesca ovvero alla organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni sportive.

Art. 11 - Polizza assicurativa e fidejussione

Per garantire la copertura del rischio conseguente all'obbligo di risarcire l'Ente di ogni possibile danno causato alle strutture e attrezzature irrigue in forza dell'esercizio della pesca sportiva nonché verso i terzi, la concessionaria deve, a far data dalla sottoscrizione della convenzione e per tutta la durata della concessione, essere in possesso di idonea polizza assicurativa a pena di risoluzione del contratto;

Il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (bancaria) del 10% dell'importo contrattuale (prezzo di aggiudicazione annuo 5 anni) risultante dall'aggiudicazione, come disciplinata dall'art. 14 dell'avviso pubblico richiamato espressamente ai fini della presente

convenzione.

Le fidejussioni bancarie, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determinerà la risoluzione del presente contratto e la revoca della concessione.

Art. 12 - Opere funzionali all'esercizio della concessione e spese di gestione

L'Associazione _____ ha la facoltà di realizzare, esclusivamente all'interno dell'area di pertinenza della concessione e acquisito preventivamente il consenso dell'Ente, a proprie spese piccole opere amovibili funzionali all'esercizio della pesca sportiva (a titolo esemplificativo: deposito per attrezzature ecc.).

Sono interamente a carico del concessionario eventuali spese per utenze quali luce, gas, acqua e smaltimento rifiuti connessi all'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di ottenere la voltura a proprio nome dei contratti di somministrazione dell'energia elettrica, acqua e gas entro il termine di inizio dell'esercizio dell'attività.

Restano a carico del concessionario eventuali spese per le migliorie che lo stesso vorrà apportare all'interno dell'impianto (_____), nonché le spese derivanti dagli adeguamenti di legge necessari all'esercizio dell'attività di cui al presente avviso. Tali migliorie, nel rispetto della natura dei luoghi che vanno salvaguardati per la loro destinazione specifica, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla competente Sezione dell'Agenzia Forestale Regionale e saranno oggetto di specifici progetti soggetti agli atti abilitativi previsti dalla Legge, dai Piani e dai Regolamenti Locali, che verranno svolti dal concessionario medesimo. I relativi lavori devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le zone di sosta e gli spazi per depositare attrezzature provvisorie e/o mobili finalizzate all'utilizzo della concessione, dovranno essere curati dall'Associazione _____ senza interessare in alcun modo le aree di esclusiva pertinenza dell'Ente utilizzate per il servizio irrigazione e comunque sulla base delle eventuali disposizioni impartite dai tecnici incaricati dell'Ente.

Art 13 - Manifestazioni a scopo benefico

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione l'invaso di _____ per lo svolgimento di manifestazioni a scopo benefico, su richiesta dell'Agenzia, anche per conto di altro Ente/ Istituzione del territorio, per un numero massimo di 10 giornate.

La richiesta di utilizzo per tali manifestazioni deve essere comunicata al concessionario almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'evento.

Art. 14 - Lavori in danno al Concessionario

In caso di rifiuto dell'aggiudicatario ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria, l'AFoR li potrà eseguire d'ufficio, addebitando all'Associazione aggiudicataria i relativi costi aggiuntivi anche mediante rivalsa sulla cauzione.

Art. 15 - Divieto di sub-concessione

È fatto espresso divieto di sub-concessione totale o parziale del presente contratto e delle attività ad essa connesse.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

Il contratto, ai sensi e per effetti dell'art.1456 C.C., potrà essere risolto di diritto, a seguito della comunicazione dell'AFoR di volersi valere della clausola risolutiva, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- inosservanza degli obblighi di cui all'art. 2 del presente contratto;
- inosservanza del divieto di sub-concessione previsto dal precedente articolo 15;
- inadempienza per mancato pagamento entro le date stabilite dall'articolo 6;
- inosservanza dei disposti di cui agli artt. 8, 9 e 11;

AFoR ha il diritto di risolvere il contratto qualora il Concessionario si renda colpevole di atti di grave negligenza oppure di frode nello svolgimento del pubblico esercizio.

Inoltre, in considerazione della finalità precipua cui è destinato l'invaso, qualora per esigenze imprevedibili correlate all'irrigazione si dovesse rendere necessaria la definitiva sospensione dell'attività di pesca sportiva il contratto verrà risolto previa comunicazione al concessionario.

Art. 17 - Spese contrattuali e di concessione

Il presente atto, sarà registrato solo in caso di uso a cura e spese della parte che lo richiederà. Le spese di bollo, diritti ed altro derivanti dal presente contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 18 - Penali

Per ogni inadempimento degli obblighi contrattuali che sia stato riscontrato e contestato AFoR può applicare una penale variabile dall'1% al 10% del canone annuale in rapporto all'entità dell'infrazione rilevata e alla frequenza.

La misura della penale è stabilita dall'Agenzia a proprio insindacabile giudizio.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da contestazione scritta, alla quale l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della stessa, eventuali controdeduzioni.

In caso di mancato riscontro ovvero qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, l'Amministrazione assumerà il provvedimento di applicazione della penale che verrà notificato all'impresa affidataria del servizio anche a mezzo PEC.

L'ammontare della penale verrà dedotta sulla cauzione definitiva.

Art. 19 - Foro Competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse verificarsi durante il rapporto tra la ditta aggiudicataria e l'Ente, il foro competente è quello di Perugia.

Art. 20 – Trattamento Dati

L'AFoR, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa l'Associazione _____ che Titolare del trattamento è l'Agenzia Forestale Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al quale l'interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti all'indirizzo pec "agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it.

I Suoi dati personali verranno trattati per le finalità previste nel rispetto del quadro normativo vigente. La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati per l'adempimento degli obblighi tutti legali e contrattuali connessi allo svolgimento del presente affidamento.

L'Associazione _____ prende atto, previa visione e comprensione, dell'informativa pubblicata per esteso nel sito dell'Ente "www.agenziaforestaleregionale.umbria.it ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Art. 20 – Elezione Domicilio

Ai fini del presente contratto, l'Associazione elegge il proprio domicilio presso la propria sede, e così per tutta la durata della prestazione contrattuale.

AFoR

F.to Dig.nte ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 21, comma 2

Concessionario
